



A.L. Assistenza Legale

Sede Milano – Conciliazione

V.le San Michele del Carso n. 13,
20144

E-mail:

milano.conciliazione@alassistenzalegale.it

A.L. Assistenza Legale

Sede Sassuolo (MO)

Via Ciro Menotti, n. 14, 41049

E-mail:

sassuolo@alassistenzalegale.it

Tel: 338/83.99.194 oppure
327/ 63.97.758

COVID-2019 e Rischi penali per le imprese

documento aggiornato al 31 marzo 2020



IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE

- **D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020** – introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, demandando alle Autorità competenti l'adozione delle ulteriori misure che si rendessero necessarie;
- **D.P.C.M. 11 marzo 2020** – dispone la chiusura, sull'intero territorio nazionale, di tutte le attività commerciali e di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie.
- **D.P.C.M. 22 marzo 2020** – adotta ulteriori misure di contenimento, limitative della possibilità di spostamento delle persone fisiche, ed impone la chiusura di tutte le attività produttive non essenziali o strategiche, diverse da quelle indicate nell'allegato 1 il cui svolgimento resta invece consentito.
- **D.M. Sviluppo Economico 25 marzo 2020** – modifica l'elenco di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, individuando ulteriori imprese che dovranno sospendere la propria attività, dando alle stesse termine il 28 marzo 2020 per ultimare le attività necessarie alla sospensione;
- **D.L. n. 19 del 25 marzo 2020** – puntualizza l'ambito delle competenze statali e regionali in materia di normativa emergenziale, ed interviene sul fronte delle sanzioni adottabili a carico delle persone fisiche e giuridiche per il mancato rispetto delle misure di contenimento vigenti.



Il primo provvedimento con il quale il Governo interviene introducendo per le attività industriali e commerciali misure restrittive, finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, è **il D.P.C.M. 11 marzo 2020**.

Le misure adottate con il D.P.C.M. hanno efficacia fino al 25 marzo 2020.

Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 **sospende**:

- a) le attività commerciali al dettaglio;
- b) i mercati;
- c) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
- d) le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui, barbieri, parrucchieri, estetisti).

con le seguenti **eccezioni**, il cui svolgimento resta **consentito**:

1. l'attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell'allegato n. 1, accluso al D.P.C.M. 11/03/2020) nonché le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
2. le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
3. le mense ed i catering continuativo su base aziendale, ristorazione con consegna a domicilio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento;
4. i servizi dei settori bancari, finanziari, assicurativi;
5. le attività inerenti i servizi alla persona tassativamente indicate nell'allegato n. 2 accluso al D.P.C.M. 11/03/2020 (tra cui, pompe funebri e lavanderie)

In data 22 marzo 2020 , il Governo adotta un ulteriore D.P.C.M., con il quale dispone, a livello nazionale, la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche.

Le disposizioni del D.P.C.M. 22 marzo 2020 producono effetto fino al 3 aprile 2020, e si cumulano con quelle precedentemente adottate con il D.P.C.M. 11 marzo 2020, il cui termine di efficacia (già previsto per il 25 marzo 2020) viene prorogato al 3 aprile 2020.

Il D.P.C.M. 22/03/2020 opera una distinzione tra i diversi settori del tessuto produttivo ed economici italiano, distinguendo :

- a) Attività, di cui è possibile disporre l'immediata sospensione;
- b) Attività, il cui svolgimento può proseguire senza particolari vincoli autorizzativi;
- c) Attività il cui svolgimento – nell'attuale e contingente situazione d'emergenza sanitaria – è soggetto a determinati vincoli (*sub specie* di autorizzazione prefettizia o obbligo di comunicazione preventiva al prefetto).

In base all'art. 1, lett a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono SOSPESI, a livello nazionale

- a) tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezioni di quelle indicate nell'allegato n. 1 del medesimo Dpcm;
- b) i servizi di apertura dei musei ed altri luoghi di cultura nonché i servizi che riguardano l'istruzione (salvo quelli erogati in remoto).

È bene precisare che il D.M. Sviluppo Economico 25 marzo 2020 ha in parte modificato, sostituendolo con decorrenza dal 26 marzo 2020, l'elenco di cui al citato allegato 1 del D.P.C.M. 22/03/ 2020.

Il provvedimento è reperibile al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it>

Ai sensi del combinato disposto tra le disposizioni del D.P.C.M. 22/03/2020 e quelle del D.P.C.M. 11/03/2020, è **CONSENTITO LO SVOLGIMENTO, senza specifici vincoli autorizzativi**, delle seguenti attività:

1. le attività di cui agli allegati n. 1 e 2 del D.P.C.M. 11 /03/2020;
2. le attività produttive industriali, commerciali e professionali indicate nell'allegato n. 1 del D.P.C.M. 22/03/2020 (come modificato dal D.M. 25/03/2020);
3. le attività che possono proseguire con il lavoro a distanza (c.d. *smartworking*);
4. le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli ed alimentari;
5. le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché essenziali *ex l. 146/1990*;
6. ogni attività necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria.

In base al D.P.C.M. 22/03/2020, è CONSENTITO lo svolgimento delle seguenti attività
A DETERMINATE CONDIZIONI e, nella specie

1 – è richiesto il preventivo conseguimento dell’autorizzazione prefettizia per:

- le attività dell’industria aerospaziale e delle difese;
- le attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.


2 – è imposta la comunicazione preventiva al Prefetto del luogo ove è collocata l’attività produttiva, per:

- le attività che sono funzionali ad assicurare le filiere delle attività di cui all’allegato n. 1 del D.P.C.M. 22/02/2020;
- le attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui agli allegati n. 1 e 2 del D.P.C.M. 11 /03/2020;
- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzioni derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Limitatamente a quelle attività produttive per le quali, in forza del D.P.C.M. 11/03/2020 e del D.P.C.M. 22/03/2020, è consentita la prosecuzione è, in ogni caso, consigliata l'uniformazione da parte delle imprese al **PROTOCOLLO di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus** sottoscritto in data 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali (pubblicato, tra l'altro, sul sito di Confindustria e reperibile al seguente link: <https://www.confindustria.it/notizie/dettaglio-notizie/Coronavirus-Boccia-fabbriche-servizio-Paese>).

Il protocollo prevede l'adozione di tutta una serie di misure precauzionali per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità degli ambienti di lavoro, disciplinando tra le altre cose:

- Gli obblighi informativi;
- L'accesso in azienda e l'utilizzo degli spazi comuni da parte dei dipendenti;
- L'accesso in azienda da parte di soggetti terzi;
- L'uso di DPI da parte dei dipendenti;
- La sanificazione dell'ambiente di lavoro;
- La sorveglianza sanitaria.



PER IL DATORE DI LAVORO

Se si tratta di attività industriali, commerciali, d'impresa o professionali per le quali sia stata prevista la sospensione o la limitazione ai sensi dei decreti ministeriali e dei decreti legge emanati e tuttora in vigore, la violazione della normativa anti-contagio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività stessa da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione la sanzione accessoria è applicata nel massimo.

Attenzione: in forza dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 (entrato in vigore lo scorso 26/03/2020), non è invece più applicabile la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p..

Se si tratta di attività, industriali, commerciali, d'impresa o professionali non sospese, il datore di lavoro potrebbe rispondere :

- a) Dei reati contravvenzionali previsti dal T.U. n. 81/2008
- b) Dei delitti di lesioni personali od omicidio colposo.

Reati contravvenzionali di cui al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.lgs n. 81/2008)

Anche alla luce delle indicazioni di cui al protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus sottoscritto in data 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali (vedi slide n. 8), le principali fattispecie contravvenzionali che potrebbero essere contestate al datore di lavoro sono:

Art. 55, comma 5, T.U. n. 81/2008

lett. a) - Per aver omesso di informare i lavoratori del pericolo esistente e dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività, delle misure e delle attività di prevenzione e protezioni adottate nonché dei comportamenti da adottare.

lett. c) - Per non aver vigilato sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni assunte per il contenimento dei rischi.

lett. d) - Per non aver fornito ai lavoratori i necessari DPI.

Art. 282, commi 1 e 2, lett. a), D.lgs 81/2008

Per aver omesso di valutare i rischi collegati all'esposizione ad agenti patogeni presenti nell'ambiente (qual è il Covid-19).

Tratti caratteristici sono:

- la natura omissiva delle condotte che vengono in rilievo,
- l'assoluta irrilevanza della volontarietà delle omissioni, essendo sufficiente la mera negligenza (colpa).
- sono estinguibili mediante oblazione, previa eliminazione della violazione che ha dato corso alla contestazione.

Reati di lesioni personali od omicidio colposo

Al datore di lavoro potrebbero essere altresì contestati i reati di

Lesioni personali colpose previsto e punito dall'art. 590 c.p.: detto reato potrebbe essere contestato in caso di contagio del virus Covid-19 da parte di uno o più lavoratori in conseguenza

- i) della violazione da parte dell'azienda della normativa emergenziale che impone l'adozione di particolari misure per evitare il contagio (a mero titolo esemplificativo, l'utilizzo dpi e il rispetto distanze minime);
- ii) della violazione da parte dell'azienda delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, con specifico riferimento al richiesto adeguamento da parte delle aziende, la cui attività non è soggetta a sospensione, delle misure per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19.

Omicidio colposo previsto e punito dall'art. 589 c.p.: detto reato potrebbe essere contestato qualora, a seguito del contagio del virus Covid-19 da parte di uno o più lavoratori in conseguenza della violazione da parte dell'azienda della violazione della normativa emergenziale ovvero delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ne derivasse l'evento morte.

PER L'ENTE

(responsabilità ai sensi del D.l.vo n. 231/2001 – art. 25 septies)

Qualora i reati di lesioni personali colpose od omicidio colposo siano stati commessi

- *Primo requisito:*

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti suindicati

- *Secondo requisito*

nell'interesse o a vantaggio dell'ente (si pensi, ad esempio, al fatto che dalla mancata adozione dei dpi per i lavoratori l'ente abbia conseguito un risparmio economico)

L'ENTE potrà essere chiamato a rispondere ai sensi del D.lvo n. 231/2001 e nella specie ai sensi dell'art. 25 septies.

In questo caso, le sanzioni applicabili all'ente sono sia di carattere pecuniario sia di carattere interdittivo.



A.L. Assistenza Legale

Sede Milano – Conciliazione

V.le San Michele del Carso n. 13,
20144

E-mail:

milano.conciliazione@alassistenzalegale.it

A.L. Assistenza Legale

Sede Sassuolo (MO)

Via Ciro Menotti, n. 14, 41049

E-mail:

sassuolo@alassistenzalegale.it

Tel: 338/83.99.194 oppure
327/ 63.97.758

Per approfondimenti e/o chiarimenti
scrivere a:

Avv. Giorgia Franco

milano.conciliazione@alassistenzalegale.it

sassuolo@alassistenzalegale.it